

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2016
280/2016/E/GAS**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
ESERCENTI LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RILEVAZIONE E
MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019";
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas, recante "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014";
- la deliberazione 17 settembre 2015, 440/2015/E/com, di chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 542/2013/E/com in materia di fatturazione

delle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti di piccole dimensioni (di seguito: deliberazione 440/2015/E/com);

- il documento per la consultazione 216/2016/R/com, recante “Fatturazione di periodo nel mercato retail nel quadro di evoluzione e superamento dei regimi di tutela di prezzo”;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all’articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’art. 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- la sezione 2 del TIVG reca disposizioni in materia di misura dei consumi e disponibilità dei relativi dati, in particolare:
 - l’articolo 14 definisce le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna ai clienti finali da parte delle imprese di distribuzione, stabilendo tra l’altro il numero minimo di tentativi di raccolta in funzione del consumo annuo presso il punto di riconsegna;
 - l’articolo 15 individua gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione, stabilendo in particolare le scadenze entro cui i dati devono essere messi a disposizione agli utenti del servizio di distribuzione e che tale operazione debba avvenire secondo le specifiche previste dall’Autorità e utilizzando almeno la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- la deliberazione 440/2015/E/com:
 - ha chiuso l’indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione 542/2013/E/com, con l’approvazione di un Resoconto recante informazioni ed evidenze in merito ad alcune criticità che impediscono un’efficiente erogazione del servizio di fatturazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti di piccole dimensioni;
 - ha dato mandato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli per la predisposizione dei seguiti di competenza a quanto riscontrato nel resoconto, anche con l’eventuale ricorso a specifiche campagne ispettive;
- il Resoconto, di cui alla deliberazione 440/2015/E/com, ha evidenziato, tra l’altro, criticità nel rapporto tra impresa di distribuzione e impresa di vendita in materia di messa a disposizione dei dati di misura gas, quali emerse dalle informazioni fornite da un campione rappresentativo di esercenti la vendita; in dettaglio:

- una percentuale elevata (poco meno del 20%) dei dati di misura relativi al 2013 risulta pervenuta alle imprese di vendita in ritardo rispetto ai termini previsti dalla regolazione;
- una quota consistente (circa il 10%) dei dati risulta non pervenuta;
- le risultanze dell'esame disaggregato delle informazioni, di cui alla deliberazione 440/2015/E/com, trovano conferma negli elementi conoscitivi successivamente acquisiti dall'Autorità attraverso rilevazioni e consultazioni degli operatori e delle associazioni di categoria in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

siano effettuate verifiche ispettive in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura del gas presso i clienti finali ai fini di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2, del TIVG

DELIBERA

1. di approvare il programma di 3 (tre) verifiche ispettive in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale presso i clienti finali, da attuare entro il 31 marzo 2017 secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura nei confronti di esercenti la distribuzione di gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni